

Condizioni generali di fornitura e di pagamento

di Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG

I. Ambito di applicazione

1. Le nostre condizioni di fornitura e di pagamento di seguito riportate sono destinate a essere applicate solo nei confronti di imprese, persone giuridiche di diritto pubblico o patrimoni speciali di diritto pubblico ai sensi dell'art. 310, comma 1, BGB. Esse non trovano applicazione nei confronti di consumatori.
2. Le nostre condizioni di fornitura e di pagamento hanno validità esclusiva. Condizioni di fornitura e di pagamento dell'acquirente, in opposizione o in deroga alle nostre, non costituiscono parte integrante del contratto, a condizione che non siano state da noi approvate espressamente e per iscritto. Le nostre offerte non sono vincolanti, salvo altrimenti espressamente concordato.
3. Accordi accessori, modifiche e deroghe alle presenti condizioni devono essere concordati per iscritto.

II. Prezzi

1. I prezzi concordati sono da intendersi al netto dell'IVA di legge in vigore il giorno della fornitura.
2. Per il calcolo sono determinanti i pesi, il numero di pezzi e le quantità da noi rilevati, se l'acquirente non vi si oppone immediatamente dopo la consegna.

III. Consulenza tecnica sull'applicazione

1. I nostri servizi di consulenza vengono erogati al meglio delle nostre conoscenze, in modo non vincolante. Tutti i dati e le informazioni riguardanti l'idoneità e l'applicazione delle merci fornite non esonerano l'acquirente dalla necessità di effettuare test e controlli interni. Ciò vale in particolare nel caso in cui vengano mescolati diluenti, indurenti, vernici o altri componenti, da noi non acquistati.

IV. Fornitura

1. Le forniture avvengono in conformità di EXW Incoterms 2010. L'acquirente è tenuto a ritirare la merce al termine di consegna concordato oppure, nel caso in cui sia stato concordato un termine di consegna non vincolante, immediatamente dopo la comunicazione della disponibilità della merce nel luogo di adempimento conformemente al punto IX. 1. Se l'acquirente dovesse essere in ritardo con la presa in consegna della merce, ci riserviamo il diritto di inviarla, a nostra discrezione, a spese dell'acquirente o, in caso di necessità e in assenza di alternative, di stoccarla anche all'aperto. In tale caso non ci assumiamo la responsabilità per il perimento per caso fortuito, la perdita o il danneggiamento delle merci. In caso di stoccaggio della merce da parte nostra, siamo autorizzati a fatturare la merce dopo una settimana dal subentro del ritardo nella presa in consegna e a esigere il pagamento.
2. In presenza di un accordo in deroga al comma 1, che ci obbliga alla spedizione della merce, il trasporto a spese dell'acquirente e la scelta del mezzo di trasporto, così come del percorso del trasporto avverranno in base alla nostra valutazione, salvo che l'acquirente ci abbia impartito a tale riguardo particolari istruzioni. Il rischio viene trasferito nel momento in cui la merce viene consegnata da parte nostra al vettore.
3. Sono ammesse consegne parziali ragionevoli per l'acquirente.
4. In caso di notevoli e imprevedibili interruzioni del lavoro non imputabili a noi, di superamento del termine di consegna o mancata consegna da parte dei nostri fornitori nonché ad es. di interruzioni dell'attività dovute alla carenza di materie

prime, energia o manodopera, di scioperi, serrate, difficoltà nel reperimento di mezzi di trasporto, intralci del traffico, disposizioni delle autorità e cause di forza maggiore presso di noi e i nostri fornitori, nella misura in cui dette circostanze siano rilevanti al fine della fornitura della merce, il termine di consegna subirà una proroga pari alla durata di detti impedimenti. Comuniciamo tempestivamente l'inizio e la fine di simili eventi all'acquirente. Se la consegna subisce un ritardo di oltre un mese, l'acquirente e noi stessi, con esclusione dei diritti al risarcimento danni, abbiamo il diritto di recedere dal contratto limitatamente alla merce interessata dall'impedimento alla consegna. È fatto salvo il diritto di recesso dell'acquirente previsto dalla legge, se i problemi di consegna sono dovuti a una circostanza a noi imputabile.

5. Se la merce viene consegnata in contenitori a rendere, essi dovranno essere restituiti vuoti e franco destinazione entro 90 giorni dalla ricezione della merce. La perdita e il danneggiamento di un contenitore a rendere sono a carico dell'acquirente, se a lui imputabili. Non è consentito utilizzare i contenitori di cui sopra per altri scopi o per sistemarvi prodotti differenti. Essi sono destinati unicamente al trasporto della merce fornita. Non è consentito rimuovere eventuali scritte presenti su tali contenitori.
6. Imballaggi a perdere non verranno presi in consegna da parte nostra. L'acquirente li consegnerà a un terzo da noi incaricato, che provvederà al loro riciclaggio conformemente alle disposizioni di legge e delle autorità.

V. Pagamento

1. L'importo della fattura deve essere rimesso subito dopo il ricevimento della fattura e senza sconto. Il pagamento si considera effettuato in tempo utile solo se possiamo disporre del denaro sul conto da noi indicato, alla data di scadenza, con pari valuta.
2. Procedure di addebito: entro e non oltre 14 giorni prima della scadenza di un addebito SEPA, all'acquirente viene inviato un avviso che contiene l'importo dell'addebito e la data di scadenza. Il termine può essere ridotto mediante specifico accordo tra noi e l'acquirente e modificato in qualsiasi altro termine, fino ad un termine minimo corrispondente al "ricevimento dell'avviso un giorno prima della scadenza". Tale avviso può essere effettuato mediante fattura, tramite SMS, per telefono, e-mail, fax, Internet. L'importo dell'addebito corrisponde all'importo della fattura, tenendo conto di eventuali accordi di sconto. La presentazione dell'addebito avviene alla data della scadenza.
3. In caso di ritardo nel pagamento, all'acquirente saranno addebitati interessi di mora nella misura del 9% oltre il rispettivo tasso di interesse di riferimento.
4. L'emissione di cambiali non è un pagamento in contanti ed è ammessa ai fini del pagamento solo con il nostro previo consenso. Le spese di sconto e della cambiale sono a carico dell'acquirente.
5. Sono escluse la ritenzione e la compensazione da parte dell'acquirente, salvo che la pretesa relativa all'esercizio di tali diritti non sia contestata, sia stata accertata mediante sentenza passata in giudicato oppure derivi dallo stesso rapporto contrattuale.
6. Il mancato pagamento di fatture in scadenza o altre circostanze per le quali si possa dedurre un notevole peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'acquirente dopo la stipula del contratto, autorizzano all'immediata messa in scadenza di tutti i crediti da noi vantati nei confronti dell'acquirente, che si basano sullo stesso rapporto giuridico.

VI. Patto di riservato dominio

1. Ci riserviamo la proprietà dell'oggetto della fornitura fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. Fino a quando tutti i crediti derivanti dal corrente rapporto contrattuale con l'acquirente non siano stati soddisfatti, le merci consegnate rimangono di nostra proprietà. Il patto di riservato dominio rimane in vigore anche quando singole nostre richieste siano state incluse in una fattura corrente e il saldo sia stato stabilito ed accettato. I crediti del prezzo d'acquisto non si intendono estinti, anche in caso di pagamento, fintanto che continua a esservi una garanzia reciproca, come per esempio nel quadro di un procedimento assegno-cambiale.
2. Nel caso in cui l'acquirente effettui per noi una lavorazione o una miscelazione, ciò non determina l'insorgenza di alcuna obbligazione da parte nostra. In caso di lavorazione o miscelazione con altri prodotti che non siano di nostra appartenenza, l'acquirente ci trasmette sin d'ora, a garanzia dei nostri crediti, la comproprietà del nuovo prodotto, nel rapporto del valore della merce oggetto di riserva rispetto agli altri prodotti lavorati, a condizione che l'acquirente custodisca per noi tale nuovo prodotto.
3. L'acquirente ha il diritto di disporre dei prodotti nello svolgimento regolare dell'attività, fintanto che egli adempie tempestivamente agli obblighi che derivano dal rapporto commerciale.
4. Crediti derivanti dalla vendita di merci, per le quali ci spettano dei diritti di proprietà, vengono sin d'ora a noi ceduti dall'acquirente a titolo di garanzia, nella misura della nostra quota di proprietà sulle merci vendute.

Se l'acquirente unisce o miscela dietro pagamento la merce consegnata con un prodotto principale di terzi, cederà a noi sin d'ora, a titolo di garanzia, i crediti vantati nei confronti di un acquirente terzo per l'ammontare del valore della fattura della merce consegnata.

Noi accettiamo tali cessioni.

5. Su nostra richiesta, l'acquirente dovrà fornirci tutte le informazioni necessarie sullo stato delle merci di nostra proprietà e sui crediti a noi ceduti, così come dovrà mettere al corrente i suoi acquirenti della cessione.
6. L'acquirente ha l'obbligo di conservare accuratamente le merci oggetto di riserva e di assicurarle a proprie spese contro la perdita e il danneggiamento. In questo modo egli cede a noi preventivamente i suoi crediti derivanti da contratti assicurativi. Noi accettiamo tale cessione.
7. Se il valore delle garanzie supera le nostre pretese per più del 20%, forniremo, su richiesta dell'acquirente, garanzie a nostra scelta.
8. Il diritto dell'acquirente di disporre dei prodotti soggetti al nostro patto di riservato dominio, così come il diritto di riscossione dei crediti a noi ceduti si estingue, non appena egli interrompa il pagamento e/o si venga a trovare in una situazione di decadenza patrimoniale. Se si verificano questi presupposti abbiamo il diritto, escludendo il diritto di ritenzione senza fissazione di un termine di proroga o senza esercizio del recesso, di chiedere la provvisoria restituzione di tutte le merci che sottostanno al nostro patto di riservato dominio.
9. A condizione che il patto di riservato dominio non dovesse essere valido secondo il diritto del paese in cui si trova la merce consegnata, l'acquirente dovrà dare su nostra richiesta una garanzia per lo stesso valore. Se non dovesse ottemperare a tale richiesta, potremmo richiedere il pagamento immediato di tutte le fatture sospese, senza rispettare i termini di pagamento concordati.

VII. Diritti di reclamo per vizi

1. L'acquirente è tenuto ad esaminare la merce subito dopo la ricezione.
2. Eventuali vizi devono essere denunciati subito dopo la ricezione, salvo che si tratti di vizi non riconoscibili al momento dell'ispezione. Simili vizi che si evidenzino in un momento successivo devono essere anch'essi segnalati tempestivamente. La comunicazione deve avvenire per iscritto e deve contenere informazioni esatte sul tipo e sull'entità del vizio.
3. L'acquirente è obbligato a informarci tempestivamente e ad offrirci la possibilità di un esame immediato nel caso in cui intenda avvalersi dei propri diritti di reclamo a causa dei vizi sui prodotti da noi forniti.
4. Nell'ipotesi di adempimento successivo siamo autorizzati, a nostra discrezione, a procedere all'eliminazione del vizio o a una consegna sostitutiva.
5. Nel caso dell'eliminazione del vizio sosterranno tutte le spese a tale scopo necessarie, a condizione che queste non aumentino a causa di un trasporto avvenuto in un luogo diverso da quello dell'adempimento.
6. Per il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi rispondiamo solo in caso di nostra (cor)responsabilità per l'insorgere del vizio dovuto a comportamento affetto da dolo o colpa grave.
7. Se non dovessimo essere pronti o in grado di eliminare il vizio o provvedere ad una consegna sostitutiva o se dovessero esservi dei ritardi che vanno oltre i congrui termini, dovuti a motivi a noi imputabili o se l'eliminazione del vizio ossia la consegna sostitutiva dovesse fallire per qualsiasi motivo, l'acquirente avrà, a sua discrezione, il diritto di recedere dal contratto o di chiedere una riduzione del rispettivo prezzo d'acquisto.
8. Tutte le pretese di garanzia cadono in prescrizione 12 mesi dopo la consegna della merce all'acquirente, a condizione che la merce fornita non sia stata utilizzata in un modo adatto per un edificio e ciò abbia causato la sua difettosità.
9. In caso di regresso dell'imprenditore (art. 445a BGB) si presume che al momento del trasferimento dei rischi all'acquirente non fossero presenti vizi, nel caso in cui ai sensi del punto VII. 2. (frase 1) l'acquirente abbia esaminato la merce, conformemente agli obblighi, ma non abbia denunciato vizi, salvo che tale supposizione non sia conciliabile con la tipologia della cosa o del vizio.
10. Qualora l'acquirente faccia valere pretese di regresso, deve acconsentire a ricevere un trattamento come se avesse attuato nei confronti del suo partner contrattuale tutte le possibilità del contratto previste per legge (ad es. rifiuto dell'adempimento successivo per sproporzione o limitazione del risarcimento delle spese a un importo congruo).
11. Siamo autorizzati a rifiutare i diritti di recesso dell'acquirente, con eccezione delle pretese di una nuova consegna della merce, a condizione che concediamo all'acquirente una compensazione di pari valore per l'esclusione dei suoi diritti. Per il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi rispondiamo solo in caso di nostra (cor)responsabilità per l'insorgere del vizio dovuto a comportamento affetto da dolo o colpa grave.
12. Si escludono pretese dell'acquirente al risarcimento danni, senza che si debba procedere a una compensazione, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave a nostro carico.

VIII. Responsabilità

1. Salvo altrimenti concordato, si escludono tutte le ulteriori pretese di risarcimento dell'acquirente nei nostri confronti e nei confronti dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e agenti, in particolare modo le richieste di risarcimento dei danni che non si sono verificati nelle merci fornite.
2. Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità contenute nelle presenti condizioni di fornitura e di pagamento riportate al punto 1, non valgono nei casi di dolo, colpa grave, lesione alla vita, all'integrità personale e alla salute, o a causa di una garanzia assunta sulla qualità o sulla durata, oppure nei casi in cui sia tassativamente prescritta una responsabilità in conformità alle disposizioni, in particolare della legge tedesca in materia di responsabilità per il prodotto. Lo stesso vale nel caso di violazione di obblighi da parte nostra, in cui si verifichi una compromissione del conseguimento dello scopo del contratto e la nostra responsabilità sia tuttavia limitata al risarcimento dei danni tipici e prevedibili.

IX. Luogo di adempimento, foro competente e varie

1. Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi risultanti dal rapporto commerciale o dal singolo contratto è il nostro rispettivo ufficio di spedizione; per il pagamento, la nostra sede.
2. Foro competente è, a nostra discrezione, la nostra sede o il foro competente generale dell'acquirente. Ciò vale anche per controversie nel procedimento per atti pubblici, cambiali o assegni. L'acquirente è obbligato, mediante fissazione di congruo termine, a invitarci all'esercizio del nostro diritto di scelta.
3. Per i rapporti contrattuali con i nostri clienti è applicabile esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca. Si esclude l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale.
4. I dati dell'acquirente vengono archiviati e sottoposti a trattamento da parte nostra in accordo con le disposizioni di legge pertinenti, solo in misura necessaria allo svolgimento dei rapporti contrattuali.